

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLÌ-CESENA

Piazza C. Beccaria, 1- 47121 FORLÌ

Regolamento e funzionamento dell'Osservatorio Permanente sull'esercizio della giurisdizione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena,

nella seduta del **10 aprile 2017**

- visto il Regolamento 13/12/2013 n. 4 del Consiglio Nazionale Forense relativo alla istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione;
- vista la delibera in data 24/01/2017 con cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Forlì - Cesena ha deliberato di costituire un Osservatorio Circondariale Permanente in ambito locale;
- visto l'art. 29, comma 1, lett. b), della Legge 31 dicembre 2012 n. 247;

ADOTTA

Il seguente regolamento.

Art. 1 – Istituzione e scopi dell'Osservatorio Circondariale

- 1.1 E' istituito presso l'Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena l'Osservatorio Circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione del Tribunale di Forlì e del Giudice di Pace di Forlì.
- 1.2 L'Osservatorio è composto da un numero variabile di componenti da 3 a 5 componenti;
- 1.3 L'Osservatorio ha natura consultiva, non deliberativa, raccoglie dati, informazioni, statistiche, ricerche ed elabora proposte, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, dirette a favorire una più efficiente amministrazione della funzione giustizia, delle cancellerie e dell'Unep.
- 1.4 L'Osservatorio è un organo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena.

Art. 2 – Rapporti con l'Osservatorio nazionale e con gli Osservatori circondariali

- 2.1 Per i fini di cui all'art. 1, l'Osservatorio Circondariale si coordina con l'attività dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale Forense e con gli osservatori circondariali degli altri Ordini del distretto, ove costituiti.
- 2.2 Nella individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, l'Osservatorio circondariale si uniformerà, per quanto possibile, al programma stabilito dall'Osservatorio nazionale, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.
- 2.3 Negli ultimi tre mesi di ciascun anno di attività l'Osservatorio preparerà un programma di lavori da svolgersi nell'anno successivo.

Art. 3 – Organi dell'Osservatorio Circondariale

3.1 Sono organi dell'Osservatorio Circondariale il Presidente del Consiglio dell'Ordine ovvero il Consigliere dell'Ordine suo delegato, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico, ove costituito.

3.2 L'Osservatorio Circondariale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ovvero dal Consigliere dell'Ordine degli Avvocati suo delegato, ne dirige l'attività e ne è responsabile oltre a presiedere il Consiglio direttivo; la durata dell'incarico coinciderà con la scadenza del Consiglio stesso. Il Responsabile dell'Osservatorio Circondariale avrà titolo per contattare direttamente i responsabili delle cancellerie dell'Unep al fine di svolgere l'attività prevista dall'art. 1.

3.3. Il Consiglio direttivo è costituito di diritto dal Presidente ovvero dal Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati suo delegato, da due componenti del Consiglio dell'Ordine da quest'ultimo nominati, dal Presidente del Tribunale o suo delegato e dal Presidente di sezione del Tribunale penale o suo delegato.

3.4 Il Consiglio direttivo può disporre la costituzione di un Comitato Scientifico ovvero costituire commissioni e/o gruppi di lavoro tematici, anche avvalendosi degli Avvocati del circondario.

Art. 4 – Rapporti con l'Osservatorio Nazionale Permanente

4.1 E' compito del Consigliere Delegato dell'Osservatorio Circondariale redigere ogni fine anno, di concerto con i Consiglieri dell'Osservatorio Circondariale, sintetica relazione sulla attività svolta nonché relazionarsi, ove necessario, con gli osservatori distrettuali e l'osservatorio nazionale permanente istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

4.2 E' infine compito del Consigliere Delegato trasmettere la citata relazione all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense.

Art. 5 – Rapporti con il Consiglio Giudiziario

5.1 L' Osservatorio Circondariale, di concerto con gli altri osservatori circondariali e con il referente distrettuale per il Consiglio Giudiziario, coopera con gli avvocati componenti del Consiglio giudiziario al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti allo stato dell'amministrazione della giustizia nei rispettivi circondari.

Art. 6 – Giustizia penale e situazione delle carceri

6.1 Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, l'Osservatorio Circondariale raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra

custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

Art. 7 – Convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca

7.1 L'Osservatorio Circondariale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri, fondazioni, università ed istituti di ricerca, diretti ad una più efficace svolgimento delle proprie funzioni, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena e nei limiti di spesa deliberati dal Consiglio medesimo.

Art. 8 – Progetti di ricerca e finanziamenti esterni

8.1 L'Osservatorio Circondariale, anche eventualmente in cooperazione con alcuni e/o tutti gli altri osservatori circondariali della Regione, può predisporre progetti per accedere ai finanziamenti erogati da istituzioni nazionali ed esteri, privati e/o pubblici, con particolare riguardo ai programmi e alle azioni della Unione Europea.

Art. 9 – Norma di chiusura



9.1 per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Regolamento n. 4 del 13.12.2013 (e suc. Mod.) emanato dal CNF, ove compatibili.

Art. 10 – Entrata in vigore

10.1 Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena, www.ordineavvocatiforlicesena.it.

Il Consigliere Segretario

Avv. Laura Scaini



Il Presidente

Avv. Roberto Roccarj

